



COMUNE DI FRASCAROLO
Provincia di Pavia

ESTRATTO PER RIASSUNTO DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 Reg. Delib.

Oggetto: Integrazione al Regolamento di Polizia Urbana

L'anno Duemilaventicinque addì 21 del mese di giugno alle ore 08:30 nella sala consiliare di Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge e dal regolamento.

Risultano:

n. ordine	Consigliere Sig.	Presente	Assente
1	INVERNIZZI Dott. Massimo	x	
2	CHIAPPARIN Michele	x	
3	CIGALLINO Mario	x	
4	VALENTINI Andrea	x	
5	BERTACCHINI Piero Carlo	x	
6	VIGILINI Carmen	x	
7	LACELLI Valeria	x	
8	NOVELLI Giampiera	x	
9	BINELLI Roberto	x	
10	PUGNO Elena	x	
11	VISINI Davide		x
TOTALE		10	1

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **D'ANGELO Dott. Francesco**.

Il Sig. **INVERNIZZI Dott. Massimo** – Sindaco – assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione le seguenti pratiche segnate all'ordine del giorno.

Ritenuto di dover integrare il Regolamento di Polizia urbana già approvato con delibera commissariale numero 38 del 28 02 2007 modificato con delibera C.C. numero 7 in data 11 07 2020

Sentito l'intervento del consigliere Pugno (allegato sub A) che chiede tra l'altro per uniformità la modifica degli orari di cui all'art. 37

Evidenzia inoltre il mancato collegamento tra art. 44 ter e art 37 comma 2

Chiede che si specifichi che il diserbo deve avvenire con prodotti non nocivi

Conclude dicendo che il mancato accoglimento delle sue proposte è un favore che il Sindaco farà a quei soggetti che arrecano disturbo alla popolazione

Ritenuto di recepire ,a seguito del dibattito la modifica alla proposta dell'amministrazione limitatamente all'art. 37 in ordine agli orari ossia ore 18.00 in luogo di ore 20.00 come meglio evidenziata in neretto

Vista la seguente integrazione volta a specificare le norme del regolamento

art 37 comma 5

L'esercizio di un mestiere o industria rumorosa è permesso soltanto nei seguenti orari :

Da lunedì a venerdì dalle 7.00 alle ore 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00 dal 1 aprile al 30 settembre - nei giorni di sabato ,domenica e festivi dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 salvo concessione speciale dell'amministrazione comunale .

Da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle **18.00** dal 1 ottobre al 31 marzo nei giorni di sabato ,domenica e festivi dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle **18.00** salvo concessione speciale dell'amministrazione comunale .

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa da 100€ a 500€.

Trovano applicazione le disposizioni procedurali di cui al nuovo articolo 44 ter e 44 quater

Articolo n. 44 bis

Attività di sfalcio e taglio prati,alberi e similari

Fermo restando che le attività private sono regolate dall'art. 844 del Codice Civile e 659 del Codice Penale nello specifico: lo sfalcio e il taglio di prati, arbusti, giardini, alberi nel centro urbano e nelle zone residenziali del Comune, come anche le attività di irrorazione e diserbo e qualsiasi altra attività rumorosa legata alla cura e alla manutenzione delle parti esterne di un'abitazione è consentita nel periodo invernale dal 1 ottobre al 31 marzo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 sabato, domenica e festivi dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00 mentre nel periodo estivo che va dal 1 aprile al 30 settembre dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00 sabato, domenica e festivi dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle 15:00 alle 20:00. Gli orari indicati potranno con ordinanza sindacale motivata ,modificati o variati per specifiche circostanze ed esigenze

inerenti l'interesse pubblico e per periodi di tempo comunque limitati. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa da 100€ a 500€.

Articolo 44 ter

Istanze e segnalazioni di disturbo

Per segnalare situazioni di disturbo legate all'inquinamento acustico i cittadini singoli o associati devono presentare apposita segnalazione all'Ufficio Protocollo per l'inoltro al Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia, che provvederà all'attivazione dei controlli del caso da parte dell'ARPA.

I reclamanti si impegnano a permettere ai tecnici ARPA e ai tecnici di fiducia nominati dalla controparte l'accesso ai locali disturbati per condurre le rilevazioni fonometriche necessarie a misurare i livelli di rumore e a verificare l'efficacia degli interventi di mitigazione acustica posti in atto.

In caso non venga consentito l'accesso al tecnico della controparte, il servizio Lavori Pubblici ove con gli interventi effettuati si sia conseguito un consistente miglioramento rispetto alla situazione iniziale, si riserva la facoltà di archiviare il procedimento.

Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente.

L'attività di controllo/rilevazione fonometrica è demandata all'ARPA, il controllo del rispetto degli orari indicati nel regolamento relativamente al rumore prodotto da abitazioni o insediamenti produttivi o attività quali cantieri, pubblici spettacoli, circoli privati, pubblici esercizi, attività commerciali è di competenza della Polizia Locale e alle altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio.

L'A.R.P.A. provvede ad effettuare le misurazioni fonometriche e ad inviare a mezzo fax e per posta al Servizio Lavori Pubblici del Comune un rapporto con l'indicazione dei rilievi fonometrici effettuati nonché le eventuali misure da adottare.

Qualora nel corso delle misurazioni effettuate da parte dell'ARPA venga accertato per tre volte il mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14/11/1997, oltre ad essere soggetto alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento Comunale, il titolare dell'attività verrà diffidato dal proseguire l'attività stessa senza rispettare i limiti di legge e dovrà comunicare al Servizio Ecologia quali provvedimenti abbia posto in essere per ottenere tale obiettivo.

Qualora a seguito della diffida di cui al comma precedente continui a superare i valori limite di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 o dei limiti concessi in deroga ai sensi della normativa vigente e del

presente regolamento, l'Amministrazione Comunale oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente regolamento, potrà disporre la sospensione dell'attività rumorosa e/o della licenza o autorizzazione all'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

In particolare, la dimostrazione di aver effettuato interventi tali da garantire il rispetto di limiti fissati dalla normativa, dovrà avvenire con la presentazione della documentazione di seguito elencata:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta dal titolare dell'attività
- valutazione di impatto acustico, se prevista per quel tipo di attività e se non già prodotta in fase di Permesso di costruire o di D.I.A. o atto equivalente, redatta da tecnico competente in acustica;
- relazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica contenente la descrizione degli interventi posti in essere e la dichiarazione che tali interventi garantiscono il rispetto dei limiti di legge.

La sospensione e la successiva riapertura dell'attività rumorosa e/o della licenza o autorizzazione all'esercizio sono di competenza del Servizio responsabile del procedimento autorizzatorio o titolato a ricevere la D.I.A., dietro parere scritto del Servizio Ecologia. La riapertura potrà avvenire anche con modifiche all'orario di esercizio dell'attività, allo scopo di tutelare il riposo notturno. E' fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorra la fattispecie, dei provvedimenti contingibili e urgenti.

ART. 44 quater - Valori limite di emissione e/o immissione del rumore e ordinanze del Dirigente

1. I valori limite di emissione e/o immissione del rumore, i livelli di compatibilità tra le zone e le altre misure concernenti la riduzione delle emissioni e/o immissioni rumorose, sono stabilite dalla legislazione e normativa vigente e dalla classificazione acustica del territorio comunale.

2. In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti da norme e/o Regolamenti vigenti il Comune dispone con ordinanza specifica del competente dirigente il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico con l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari a riportare i valori delle emissioni e/o immissioni sonore a norma, compresa la disattivazione di impianti o la sospensione di attività.

Il Comune può inoltre disporre, con ordinanza:

limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose temporanee

Visto l'art. 42 del T.U. 267/2000 che demanda al Consiglio comunale l'adozione dei regolamenti di ciascun Ente;

Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera A) del t.u.e.l.;

Visto l'integrazione di regolamento e ritenuta la stessa meritevole di approvazione e rispondente alle esigenze dell'Ente;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del t.u.e.l.;

Sentito l'intervento del segretario che illustra la disposizione;

Con voti favorevoli otto ,contrari due (minoranza)

DELIBERA

Di approvare, per i motivi espressi in premessa, la seguente integrazione al Regolamento di Polizia Urbana :

art 37 comma 5

L'esercizio di un mestiere o industria rumorosa è permesso soltanto nei seguenti orari :

Da lunedì a venerdì dalle 7.00 alle ore 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00 dal 1 aprile al 30 settembre nei giorni di sabato ,domenica e festivi dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 salvo concessione speciale dell'amministrazione comunale .

Da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle **18.00** dal 1 ottobre al 31 marzo nei giorni di sabato ,domenica e festivi dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle **18.00** salvo concessione speciale dell'amministrazione comunale .

Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa da 100€ a 500€.

Trovano applicazione le disposizioni procedurali di cui al nuovo articolo 44 ter e 44 quater

Articolo n. 44 bis

Attività di sfalcio e taglio prati,alberi e similari

Fermo restando che le attività private sono regolate dall'art. 844 del Codice Civile e 659 del Codice Penale nello specifico: lo sfalcio e il taglio di prati, arbusti, giardini, alberi nel centro urbano e nelle zone residenziali del Comune, come anche le attività di irrorazione e diserbo e qualsiasi altra attività rumorosa legata alla cura e alla manutenzione delle parti esterne di un'abitazione è consentita nel periodo invernale dal 1 ottobre al 31 marzo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 sabato, domenica e festivi dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00 mentre nel periodo estivo

che va dal 1 aprile al 30 settembre dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:00 sabato, domenica e festivi dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle 15:00 alle 20:00. Gli orari indicati potranno con ordinanza sindacale motivata, modificati o variati per specifiche circostanze ed esigenze inerenti l'interesse pubblico e per periodi di tempo comunque limitati. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa da 100€ a 500€.

Articolo 44 ter

Istanze e segnalazioni di disturbo

Per segnalare situazioni di disturbo legate all'inquinamento acustico i cittadini singoli o associati devono presentare apposita segnalazione all'Ufficio Protocollo per l'inoltro al Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia, che provvederà all'attivazione dei controlli del caso da parte dell'ARPA.

I reclamanti si impegnano a permettere ai tecnici ARPA e ai tecnici di fiducia nominati dalla controparte l'accesso ai locali disturbati per condurre le rilevazioni fonometriche necessarie a misurare i livelli di rumore e a verificare l'efficacia degli interventi di mitigazione acustica posti in atto.

In caso non venga consentito l'accesso al tecnico della controparte, il servizio Lavori Pubblici ove con gli interventi effettuati si sia conseguito un consistente miglioramento rispetto alla situazione iniziale, si riserva la facoltà di archiviare il procedimento.

Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente.

L'attività di controllo/rilevazione fonometrica è demandata all'ARPA, il controllo del rispetto degli orari indicati nel regolamento relativamente al rumore prodotto da abitazioni o insediamenti produttivi o attività quali cantieri, pubblici spettacoli, circoli privati, pubblici esercizi, attività commerciali è di competenza della Polizia Locale e alle altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio.

L'A.R.P.A. provvede ad effettuare le misurazioni fonometriche e ad inviare a mezzo fax e per posta al Servizio Lavori Pubblici del Comune un rapporto con l'indicazione dei rilievi fonometrici effettuati nonché le eventuali misure da adottare.

Qualora nel corso delle misurazioni effettuate da parte dell'ARPA venga accertato per tre volte il mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14/11/1997, oltre ad essere soggetto alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento Comunale, il titolare dell'attività verrà diffidato dal proseguire l'attività stessa senza rispettare i limiti di legge e dovrà comunicare al Servizio Ecologia quali provvedimenti abbia posto in essere per ottenere tale obiettivo.

Qualora a seguito della diffida di cui al comma precedente continui a superare i valori limite di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 o dei limiti concessi in deroga ai sensi della normativa vigente e del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente regolamento, potrà disporre la sospensione dell'attività rumorosa e/o della licenza o autorizzazione all'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

In particolare, la dimostrazione di aver effettuato interventi tali da garantire il rispetto di limiti fissati dalla normativa, dovrà avvenire con la presentazione della documentazione di seguito elencata:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta dal titolare dell'attività
- valutazione di impatto acustico, se prevista per quel tipo di attività e se non già prodotta in fase di Permesso di costruire o di D.I.A. o atto equivalente redatta da tecnico competente in acustica;
- relazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica contenente la descrizione degli interventi posti in essere e la dichiarazione che tali interventi garantiscono il rispetto dei limiti di legge.

La sospensione e la successiva riapertura dell'attività rumorosa e/o della licenza o autorizzazione all'esercizio sono di competenza del Servizio responsabile del procedimento autorizzatorio o titolato a ricevere la D.I.A., dietro parere scritto del Servizio Ecologia. La riapertura potrà avvenire anche con modifiche all'orario di esercizio dell'attività, allo scopo di tutelare il riposo notturno. E' fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorra la fattispecie, dei provvedimenti contingibili e urgenti.

ART. 44 quater - Valori limite di emissione e/o immissione del rumore e ordinanze del Dirigente

1. I valori limite di emissione e/o immissione del rumore, i livelli di compatibilità tra le zone e le altre misure concernenti la riduzione delle emissioni e/o immissioni rumorose, sono stabilite dalla legislazione e normativa vigente e dalla classificazione acustica del territorio comunale.

2. In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti da norme e/o Regolamenti vigenti il Comune dispone con ordinanza specifica del competente dirigente il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico con l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari a riportare i valori delle emissioni e/o immissioni sonore a norma, compresa la disattivazione di impianti o la sospensione di attività.

Il Comune può inoltre disporre, con ordinanza:

limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;

particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento

delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose temporanee

di dichiarare con voti otto favorevoli e due contrari la minoranza l'immediata eseguibilità della presente



COMUNE DI FRASCAROLO

Provincia di Pavia

Oggetto: Integrazione al Regolamento di Polizia Urbana

Visto si esprime parere **favorevole** sotto il profilo della regolarità tecnica

Il Funzionario Responsabile del Servizio Istituzionale
D'ANGELO Dott. Francesco



Visto si esprime parere **favorevole** sotto il profilo della regolarità contabile
e attestazione copertura finanziaria
ed alla compatibilità monetaria ai sensi T.U. 267/2000

Il Funzionario Responsabile del Servizio Ragioneria
CALABRIA Beatrice



Frascarolo, 18.06.2025

<p>Visto si esprime parere <u>favorevole</u> sotto il profilo della regolarità tecnica</p> <p>Il Funzionario Responsabile del Servizio Istituzionale F.to D'ANGELO Dott. Francesco</p>	<p>Visto si esprime parere <u>favorevole</u> sotto il profilo della regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria ed alla compatibilità monetaria ai sensi T.U. 267/2000</p> <p>Il Funzionario Responsabile del servizio Ragioneria F.to CALABRIA Beatrice</p>
--	--

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to INVERNIZZI Dott. Massimo

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
F.to D'ANGELO Dott. Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico il giorno - 5 LUG 2025 rimanendovi per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.lgs. 267 del 18.08.2000 e della legge 69 del 18.06.2009 art. 32

Frascarolo li - 5 LUG 2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'ANGELO Dott. Francesco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA il _____ per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 del DLgs 267/2000
- La presente deliberazione è IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 comma 4 del DLgs 267/2000

Il Segretario Comunale
F.to D'ANGELO Dott. Francesco

Copia conforme all' originale per uso amministrativo

Frascarolo, li - 5 LUG 2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

